

Regolamento Attuativo dell'Organizzazione di Volontariato

<<Associazione per la Promozione della Rete di Inclusione sul Territorio degli Immigrati>>

Art. 1 (Costituzione, denominazione e durata)

- 1) La sede dell'Associazione può essere trasferita nei limiti definiti dall'art.1 comma 2 dello Statuto.

Art. 2 (Scopi e attività)

- 1) Il benessere delle donne, dei minori e delle loro famiglie è obiettivo primario dell'Associazione e comporta, in particolare, il dovere della riservatezza. Ogni socio si obbliga a non divulgare notizie o dati pertinenti i soggetti con cui viene in contatto, se non con gli operatori che possono usufruirne a vantaggio dei soggetti stessi, o comunque quando vincolati da precisi obblighi di legge; la divulgazione deve comunque coinvolgere solo ed esclusivamente gli operatori direttamente interessati e/o le autorità preposte. Le violazioni alla riservatezza comportano l'immediata segnalazione al Presidente e al Consiglio Direttivo, che operano applicando la procedura descritta in 3.13.
- 2) La collaborazione con le Istituzioni scolastiche avviene nel rispetto dell'autonomia degli istituti, con obbligo di riferimento alle autorità dirigenti e di collaborazione con le organizzazioni già operanti. La realizzazione di progetti in collaborazione con la scuola prevede la necessaria contestualizzazione nel Piano dell'Offerta Formativa (o strumenti equipollenti), e richiede sempre le verifiche preventive, consuntive e in corso d'opera che la scuola ritenga necessarie alla valutazione dell'efficacia degli interventi.
- 3) La collaborazione con l'Amministrazione Comunale avviene nel rispetto dell'autonomia decisionale e processuale dell'Amministrazione e dell'Associazione. E' fatto obbligo al Presidente di denunciare, secondo le possibilità di legge, ogni forma di violazione volta a pregiudicarne indipendenza e autonomia, come altrimenti specificato all'Art. 13.8. Analogamente, è fatto obbligo ai soci di non utilizzare l'Associazione come strumento di pressione dell'opinione pubblica, sia esso favorevole o contrario all'azione di qualsivoglia organizzazione o ente, pubblico o privato, incorrendo in caso di violazione nelle sanzioni previste in 3.13.
- 4) L'Associazione accoglie e riconosce i contributi e le necessità di molteplici appartenenze religiose e si obbliga ad operare nel loro integrale rispetto.
- 5) L'Associazione promuove i progetti e le attività delle organizzazioni delle comunità migranti rivolti al benessere delle donne, dei minori e delle loro famiglie, alla costituzione di rapporti con altre Organizzazioni di Volontariato ed alla promozione di iniziative di inclusione. L'Associazione promuove, sostiene e integra le reti di auto-aiuto delle comunità migranti.
- 6) Il riconoscimento della pari dignità delle associazioni operanti sul territorio è, per l'Associazione, condizione essenziale che ne istruisce il rapporto. L'Associazione si impegna nella promozione del volontariato, si iscrive ai relativi Albi e Consulte comunali e partecipa alle iniziative di coordinamento anche attraverso gli organi (ove costituiti) che ne presidiano l'operatività.

Art. 3 (Soci)

- 1) L'Associazione mantiene l'Albo dei soci registrandone le generalità, la data d'iscrizione ed eventualmente quella delle dimissioni con il loro motivo. Le richieste d'iscrizione e di dimissione sono conservate fra gli atti dell'Associazione e costituiscono parte integrante dell'Albo dei Soci.

- 2) La richiesta d'iscrizione deve essere redatta in forma scritta e contenere le generalità del richiedente, la dichiarazione di presa visione dello Statuto e del Regolamento Attuativo e la dichiarazione di voler operare ottemperandone le disposizioni.
- 3) I Soggetti Giuridici (Soci Collettivi) possono partecipare all'Assemblea dei Soci riunita in forma ordinaria, anche concorrendo a costituirne l'Ordine del Giorno. La presenza di Soci Collettivi ad un'Assemblea, comunque costituita, concorre alla determinazione del quorum di validità di una votazione e del computo dei suoi risultati in ragione di un voto.
- 4) Le richieste d'iscrizione di Soci minorenni possono essere accolte purché accompagnate dalla dichiarazione di consenso dei genitori o del tutore legale, indipendentemente dalla cittadinanza del richiedente, del genitore o del tutore che ne esercita il consenso. La richiesta deve essere accompagnata da autocertificazione del genitore/tutore che attesti la piena potestà del ruolo, e che riporti gli estremi del documento di riconoscimento.
- 5) L'accoglimento delle iscrizioni viene deliberato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
- 6) La registrazione viene comunque sempre comunicata in forma scritta al richiedente, comprendendo il progressivo d'iscrizione all'Albo dei Soci.
- 7) L'elenco delle domande accolte viene comunicato annualmente all'assemblea dei soci, e secondo le modalità richieste a chi di competenza in funzione delle prescrizioni di legge.
- 8) L'acquisizione della qualifica di Socio comporta l'immediata possibilità di operare nell'Associazione, sia direttamente sia partecipando al voto assembleare che delibera in merito alle attività. Le cariche sociali acquisite all'atto della fondazione sono rimesse al voto della prima assemblea elettiva, da tenersi entro un anno dalla fondazione stessa.
- 9) Le richieste di dimissioni dall'Associazione sono presentate in forma scritta, dalla quale sia possibile desumere le generalità e lo status di Socio; sono accolte automaticamente e registrate nell'Albo dei Soci. A partire da tale data il Socio perde status e storia associativa. La gestione delle dimissioni dall'Associazione è la stessa per tutti i Soci, indipendentemente dall'anzianità e dalle cariche sociali ricoperte.
- 10) La perdita dello status associativo, anche non in conseguenza di dimissioni volontarie, comporta il mantenimento dei dati degli ex- Soci in ottemperanza delle norme di legge.
- 11) L'elenco delle richieste di dimissioni viene comunicato annualmente all'assemblea dei soci, e secondo le modalità richieste a chi di competenza in funzione delle prescrizioni di legge.
- 12) I Soci di cui sono state registrate le dimissioni non possono partecipare alle attività dell'Associazione né votare in merito a delibere, o esercitare diritto all'elettorato attivo e passivo; inoltre, non possono presentare domanda d'iscrizione per un periodo di 5 anni continuativi a partire dalla data delle dimissioni.
- 13) Qualora inadempienze gravi o atti lesivi di un Socio comportino pregiudizio per l'Associazione, il Presidente ha l'obbligo di informare il Consiglio Direttivo e di presentare al Socio ammonizione scritta. Qualora il comportamento persista, o la gravità dei fatti sia ritenuta dal Presidente tale da considerarne l'incompatibilità con lo status di socio, il Consiglio Direttivo può decretarne la sospensione temporanea, purché all'unanimità e solo su richiesta del Presidente. La sospensione consiste nell'impossibilità di operare per conto dell'Associazione, di dichiararne l'appartenenza e di godere dei diritti di socio.
- 14) Qualora sia costituito il Collegio dei Garanti, questo viene informato e delibera in merito alla revoca della sanzione o alla sua trasformazione in dimissioni entro 30 giorni, o comunque prima dell'eventuale data di prima convocazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso in cui il Comitato dei Garanti non sia costituito, il Socio viene sospeso fino al verificarsi della prima Assemblea, la quale delibera in merito alla revoca o alla conversione della sanzione in dimissioni prima di ogni altra decisione. Comunque sia stata presa la decisione, in caso di revoca della sospensione il socio riacquista immediatamente lo status di Socio, anche relativamente all'eventuale Assemblea in essere; in caso, invece, di conferma, le dimissioni hanno effetto dalla data di delibera di Consiglio che irrorato la sospensione. La delibera viene assunta dall'assemblea a scrutinio segreto secondo la maggioranza definita all'art. 7 comma 10 dello Statuto ; il Collegio dei Garanti decide invece secondo modalità

proprie, che comunica comunque in forma scritta al Presidente contestualmente al proprio lodo. Il verbale del Collegio dei Garanti, per questi casi, viene conservato con quelli delle Assemblee dei Soci.

- 15) Lo status di Socio e l'assunzione di cariche associative non comportano obbligazioni economiche come meglio definito al succ. Art. 16 e all'Art. 5, dello Statuto.

Art. 4 (Regolamento)

- 1) Le modifiche al Regolamento possono essere deliberate dall'Assemblea Ordinaria. La delibera deve essere presa rispettando il quorum previsto all'art. 7 comma 10 dello Statuto.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

- 1) L'Associazione si fa obbligo di rispettare qualsiasi differenza di carattere culturale, religioso o che comunque caratterizzi l'origine delle comunità di provenienza dei soggetti con cui entra in contatto; parimenti, non esercita discriminazioni che possano recare o alimentare pregiudizi, né favorisce singoli o gruppi particolari.
- 2) L'appartenenza a partiti politici o ad altre organizzazioni, gruppi, associazioni e istituzioni comunque pubblicamente riconosciute, anche religiose, non costituisce clausola ostativa alla libera adesione a socio, né confligge con l'eventuale attribuzione di cariche associative, fatta salva la sussistenza di situazioni oggettivamente lesive per l'Associazione o in conflitto con i suoi principi. Il Presidente si fa obbligo delle garanzie di libera Associazione e assunzione di cariche associative di chiunque eserciti funzione o dichiararsi di appartenere ad un'organizzazione politica, rispondendone in previsione delle sanzioni di cui in 13.8; l'esercizio, da parte di questi ultimi come di qualunque socio, di pratiche lesive per l'Associazione o in conflitto con i suoi principi determina l'irrorazione delle sanzioni previste in 3.13.
- 3) L'Associazione, con particolare riferimento alla necessaria tutela dei minori e delle persone in condizioni di disagio, non propone riferimenti di carattere ideologico o comunque non esercita azioni rivolte ad influenzare qualsiasi orientamento delle persone con cui entra in contatto. L'esercizio del servizio nel rispetto delle differenze culturali, ideologiche e religiose è ritenuto elemento essenziale di promozione e tutela della dignità della persona e, come tale, costituente irrinunciabile del rapporto attraverso il quale il servizio deve essere proposto e realizzato. La violazione delle libertà degli individui, anche solo in indirizzo, ad opera di qualunque Socio, comporta le sanzioni previste in 3.13.
- 4) L'Associazione promuove attivamente il rispetto della parità di genere evitando ogni forma di discriminazione sessuale fra i propri soci, e rifuggendo le deliberazioni che possano esserne causa al proprio interno. L'ipotesi di discriminazione sessuale costituisce giusta causa per la contestazione della nullità di una delibera, che segue la procedura per le contestazioni di cui in 6.1.

Art. 6 (Organi sociali dell'Associazione)

- 1) Le delibere degli Organi Associativi non possono configgere con le finalità dell'Associazione o con il loro indirizzo, e ne sono vincolate. L'Assemblea dei Soci, nel rispetto dei quorum definiti dallo Statuto, può esprimere giudizio di nullità sulle delibere prese dal Consiglio Direttivo o da un'Assemblea dei soci precedente. Qualora soci non eletti nel Consiglio Direttivo, purché in numero almeno pari ai voti favorevoli che hanno sostenuto una delibera di quest'ultimo, ne rilevino carattere di conflitto, possono sollevarne contestazione in forma scritta richiedendone l'annullamento in forma urgente o in via ordinaria. Le contestazioni con urgenza sospendono le delibere e comportano che l'Assemblea sia convocata entro 90 giorni dal deposito delle osservazioni contestazioni stesse. Le richieste di annullamento in via ordinaria non comportano la sospensione delle delibere, prescrivendo la sola iscrizione all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile.

Richieste di annullamento di delibere di un'Assemblea ordinaria possono essere fatte da qualunque socio, ma devono comunque essere sottoscritte da un numero di soci almeno pari a quello di quanti hanno sostenuto la delibera. Le procedure di sottomissione e di risoluzione di tali contestazioni seguono quelle delle contestazioni di delibere del Consiglio Direttivo, anche per quanto riguarda il carattere di urgenza.

- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito, può sollevare autonomamente questione di conflitto o di non corrispondenza di una delibera del Consiglio Direttivo, pur se all'unanimità, anche qualora la delibera sia stata presa con maggioranza superiore al numero dei Revisori. La procedura di soluzione della contestazione segue quella prevista in 6.1 per le contestazioni con carattere di urgenza.
- 3) La costituzione degli Organi Associativi e l'attribuzione di cariche sono sempre obbligatoriamente determinate da apposite elezioni, secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Attuativo. Analogamente, delibere e determinazioni dei diversi organi sono sempre obbligatoriamente assunte mediante votazioni, anch'esse disciplinate da Statuto e da Regolamento Attuativo.
- 4) Ciascun organo è libero di istituire commissioni di lavoro per ottemperare al proprio mandato; risponde, però, direttamente del loro operato, per il quale non può in alcun modo attribuire delega formale; parimenti l'Assemblea che elegge un organo non può determinarne direttamente l'eventuale articolazione. Il Presidente dispone del diritto di delega solo relativamente alla propria rappresentanza nell'Assemblea dei Soci e nei confronti di enti, istituzioni ed altre associazioni, .

Art. 7(Assemblea dei soci)

- 1) L'Assemblea provvede inizialmente alla nomina di un Presidente e di un segretario dell'Assemblea, non necessariamente nella figura del Presidente e del Segretario dell'Associazione. Il Segretario, verificata la validità della convocazione, procede verbalizzandone lo svolgimento, mentre il presidente gestisce la discussione dell'ordine del giorno. Al termine entrambi sottoscrivono il verbale, verificando e certificando congruità e completezza della documentazione allegata.
- 2) Il voto negativo alla Relazione Programmatica ne comporta l'emendamento, qualora condiviso dal Presidente a nome del Consiglio Direttivo, o il decadimento del Consiglio Direttivo, con successiva Assemblea elettiva da convocarsi entro 30 giorni.
- 3) Emendamenti al Rendiconto Economico possono essere presentati e discussi in Assemblea; il loro accoglimento richiede parere favorevole del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, se istituito.
- 4) Emendamenti al Bilancio Preventivo possono essere presentati e discussi in Assemblea. La loro accettazione richiede parere favorevole del Consiglio Direttivo.
- 5) Il voto negativo a Rendiconto Economico o al Bilancio Preventivo comporta il decadimento delle cariche e la convocazione dell'Assemblea elettiva entro 30 giorni.
- 6) La candidatura a qualsiasi carica comporta l'accettazione dell'eventuale elezione.
- 7) L'Assemblea può adeguare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo (entro i limiti definiti all'Art. 8.1 dello statuto) per consentire la gestione di attività già deliberate. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere almeno 3 per ricoprire le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere, che non possono essere assunte dalla medesima persona. Le votazioni per il Consiglio Direttivo possono svolgersi in forma palese se il numero dei candidati è uguale al numero dei componenti da eleggere; qualora, invece, le candidature fossero in eccesso rispetto a quanto stabilito, è fatto obbligo di ricorrere a scrutinio segreto. L'Assemblea non può eleggere il Consiglio Direttivo in carenza di un numero di candidati sufficienti: ove se ne riscontrasse l'evidenza, l'Assemblea ha l'obbligo di ridiscutere la Relazione Programmatica del Consiglio Direttivo uscente, rimodularne i contenuti e rideliberare in merito, affinché il costituendo Consiglio Direttivo sia posto in condizioni di operare efficacemente. L'Assemblea può anche essere aggiornata, comunque solo al fine di ricercare i candidati; deve però essere ripresa entro 90 giorni, ed entro tale scadenza eleggere il Consiglio Direttivo (anche rimodulando la Relazione Programmatica) pena lo scioglimento dell'Associazione.

- 8) L'assemblea provvede all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo averne deliberato l'istituzione o il rinnovo e definito il numero massimo, con voto palese o segreto analogamente a quanto prescritto per il Consiglio Direttivo. L'Assemblea è obbligata ad eleggere al minimo due Revisori dei Conti. In caso di carenza di candidati, l'Assemblea può essere aggiornata per ricercare le candidature necessarie o deve procedere alla rimodulazione della Relazione Programmatica e del Bilancio di Previsione arrivando a porsi nelle condizioni di garanzia ritenute necessarie. L'Assemblea non può delegare al Consiglio Direttivo la successiva elezione dei Revisori; qualora l'Assemblea decida di procedere ad un esercizio in assenza di Collegio dei Revisori, deve aver comunque rimodulato Relazione Programmatica e Bilancio di Previsione; il Consiglio Direttivo è dunque autorizzato a procedere in tale stato per l'intero esercizio. Qualora l'Assemblea sia stata sospesa, deve essere ripresa entro 30 giorni passati i quali, in assenza di soluzione, il Consiglio Direttivo decade, l'Assemblea definisce direttamente i contenuti del Bilancio di Previsione e della Relazione Programmatica tenendo conto della necessità di esercizio privo di Collegio dei Revisori dei Conti e procede con l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo come in 8.8. I Revisori dei conti non possono essere membri del Consiglio direttivo.
- 9) L'Assemblea dei Soci può deliberare il mantenimento, il rinnovo o lo scioglimento del Collegio dei Revisori dei Conti esistente; in caso di rinnovo ne definisce il numero e procede all'elezione come descritto sopra. In tutti i casi di scrutinio segreto, l'Assemblea dei Soci nomina una Commissione Elettorale, composta da almeno un membro ed esclusivamente da soci non candidati. La Commissione Elettorale predispone le schede elettorali in modo da semplificare l'espressione del voto, estraendo a sorte l'ordine dei candidati eventualmente riportato sulla scheda e garantendo che nessuna preferenza sia messa in evidenza rispetto alle altre; le verifica singolarmente per stabilirne l'autenticità e certifica il numero di schede prodotte, verificando al termine del voto che la somma di quelle utilizzate e di quelle inutilizzate corrisponda al numero di quelle prodotte inizialmente, pena la nullità della votazione. La Commissione Elettorale apre e chiude le votazioni nei termini di luogo e calendario stabilito dall'assemblea e provvede allo scrutinio pubblico del voto. Ogni socio ha diritto ad esprimere un numero di preferenze fino ad un terzo del numero dei candidati, o ad almeno 3 per il Consiglio Direttivo, ma comunque non superiore a quanti da eleggere. Al termine dello scrutinio, la Commissione Elettorale dichiara eletti e non eletti, verbalizzando anche il numero di preferenze ottenute ai fini di eventuali surroghe successive. Convoca dunque la prima riunione del Consiglio Direttivo, alla quale partecipa per garantire l'elezione di Presidente, Segretario e Tesoriere come definito nell'Art 8 dello Statuto. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non riesca a giungere all'elezione del Presidente, la Commissione Elettorale dichiara tale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non riesca a giungere alla definizione di Segretario e Tesoriere, è comunque compito inderogabile del Presidente procedere alla nomina, comunque nel rispetto della volontà dei nominati.
- 10) Le dimissioni da una carica e lo scioglimento di un organo sono sempre volontarie, fatto salvo quanto non pregiudichi altrimenti lo status di Socio.
- 11) Ove non altrimenti puntualmente indicato, le delibere dell'Assemblea dei soci sono prese a scrutinio palese; l'Assemblea ha comunque il potere di decidere, per ogni singola votazione, se ricorrere a scrutinio segreto. In tali casi, è cura del segretario dell'Assemblea garantire l'anonimato dei voti espressi con i mezzi al momento ritenuti più idonei. Le delibere dell'Assemblea dei soci, comunque prese, sono tali secondo la maggioranza definita dall'Art. 7 comma 10 dello Statuto.
- 12) E' facoltà dell'Assemblea Straordinaria esprimere emendamenti alle proposte di modifica statutaria ad essa sottoposte, così come accettarne l'eventuale ritiro espresso dall'unanimità dei proponenti prima del voto.

Art. 8 (Il Consiglio Direttivo)

- 1) Ai fini delle delibere del Consiglio Direttivo, le votazioni richiedono la presenza del Presidente o, in sua assenza, dell'eventuale Vice-Presidente o di un delegato, e avvengono in forma palese avendo ogni Consigliere diritto a un solo voto indipendentemente dalle cariche assunte. Le delibere vengono

sempre prese a maggioranza semplice dai Consiglieri presenti. La votazione che determina, scomutate le astensioni, la parità fra favorevoli e contrari, deve essere ripetuta a scrutinio segreto, eventualmente preceduta da una riapertura della discussione, ma obbligatoriamente nel corso della stessa riunione. In caso di ulteriore parità, il Presidente (o, in sua assenza, l'eventuale Vicepresidente o il Delegato) assume o rigetta la delibera in vece del Consiglio Direttivo, che ne condivide incontestabilmente la decisione.

- 2) Il Consiglio Direttivo, assunto l'onere di deliberare in merito all'attuazione delle decisioni dell'Assemblea, risponde in solido al pari dei Soci del bilancio dell'Associazione. A tal fine, il Tesoriere informa fedelmente il Consiglio Direttivo delle disponibilità di cassa e delle previsioni di entrate e uscite con cadenza almeno trimestrale, ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito, ne è tenuto costantemente informato.
- 3) I Soci possono esercitare funzione di controllo delle delibere del Consiglio Direttivo, e in tal senso è fatto obbligo al Segretario di garantire l'accesso ai verbali di Consiglio ove richiesto. Le eventuali contestazioni, sostenute da un numero di soci almeno pari ai voti ottenuti dalla delibera in Consiglio Direttivo, devono essere formulate in forma scritta; il Presidente ne valuta la sostanziale consistenza e decide in merito alla sospensione. Le delibere sospese sono rimandate alla decisione della prima Assemblea dei Soci utile, anche convocata in forma straordinaria, che ne decide come da maggioranza definita all'art. 7 comma 10 dello Statuto. Le contestazioni e le decisioni in merito devono essere conservate contestualmente ai verbali dell'Assemblea deliberante.
- 4) Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo hanno efficacia a partire dalla riunione del Consiglio Direttivo che le verbalizza, e comunque non oltre trenta giorni dalla loro formalizzazione. Nel caso siano disponibili candidati non eletti, vengono obbligatoriamente convocati in ordine di voti acquisiti e viene chiesta accettazione della surroga. Le surroghe rifiutate non possono più essere riproposte. In caso non siano disponibili candidati non eletti, è facoltà del Consiglio Direttivo posporre nuove elezioni per le posizioni vacanti fino alla prima assemblea ordinaria che, nell'occasione, ha anche carattere elettivo. La decisione deve comunque essere verbalizzata, o in alternativa essere convocata Assemblea elettiva per le posizioni vacanti entro 30 giorni dalla verbalizzazione delle dimissioni.
- 5) E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare in merito al decadimento anticipato del proprio mandato, con la maggioranza individuata dall'Art. 7 comma 10 dello Statuto. In tal caso lo scioglimento ha valore a partire dall'Assemblea dei Soci che lo verbalizza, che il Segretario ha obbligo di convocare entro 15 giorni dalla delibera di scioglimento del consiglio. L'Assemblea così convocata ha valore elettivo per la costituzione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 6) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente per deliberare in funzione delle necessità da cui dipendono le realizzazioni delle attività, e almeno mensilmente per la pianificazione di dettaglio e la verifica del loro avanzamento. L'eventuale articolazione in commissioni operative o l'attribuzione di incarichi specifici non dispensa il Consiglio dalla riunione mensile e dalla sua verbalizzazione.
- 7) La tenuta dei libri contabili è operata in funzione delle necessità di legge e del regime fiscale in cui l'Associazione sceglie di operare.
- 8) L'insieme delle relazioni con le realtà del territorio è funzionale alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione, e come tale è oggetto di pianificazione e verifica almeno mensile.
- 9) La realizzazione delle attività è particolarmente seguita dal Consiglio Direttivo, che studia ed esercita le modalità di documentazione dettagliata e sintetica per la gestione attuale e storica degli interventi. Il Consiglio Direttivo ricerca attivamente la collaborazione delle istituzioni del territorio sia nella fase di progettazione sia in quella di realizzazione degli interventi, e ritiene strettamente necessaria la restituzione delle istituzioni stesse per la valutazione dell'efficacia di quanto realizzato. A tal fine, il Consiglio Direttivo si obbliga alla manutenzione e all'aggiornamento della documentazione dedicata alla gestione delle attività, compresa quella relativa alla valutazione ottenuta del livello di efficacia, a cui garantisce visibilità pubblica.
- 10) Il Consiglio Direttivo delibera in materia di espulsione di un socio secondo le modalità definite in 3.13.
- 11) La documentazione delle delibere del Consiglio Direttivo e di quella della gestione delle attività è tenuta in registri separati.

Art. 9 (Presidente)

- 1) Il potere di firma del Presidente è vincolato a quello di delibera del Consiglio Direttivo: nei casi in cui il Presidente assuma impegni non supportati da delibera preventiva o da successiva ratifica del Consiglio stesso, ne risponde personalmente in solido, scaricando l'Associazione da qualsiasi onere relativo e dal coinvolgimento nelle eventuali azioni intraprese da terzi a danno dell'Associazione stessa.
- 2) Il potere di delega è esercitato dal Presidente nel parziale rispetto di quanto stabilito al punto precedente, e cioè condividendo in parti uguali con il Delegato le conseguenze dell'operato di quest'ultimo
- 3) La delega è assunta implicitamente dal Vicepresidente, qualora sia stato eletto; in sua assenza, per mancata elezione o ulteriore indisponibilità, il Presidente indica direttamente volta per volta chi ne svolge il ruolo in forma vicaria
- 4) Il presidente rappresenta il Consiglio Direttivo in Assemblea limitatamente alla presentazione della Relazione Consuntiva e di quella Programmatica, in cui riporta l'operato e propone le azioni a venire. Le relazioni vengono discusse, emendate, votate e verbalizzate contestualmente agli atti dell'Assemblea; relativamente alla discussione, il Presidente può avvalersi del supporto diretto dei Consiglieri che, comunque, come lui votano individualmente in qualità di Soci.

Art. 10 (Collegio dei garanti)

- 1) Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea dei Soci, nei numeri definiti dall'Art. 10 dello Statuto, motu proprio o su richiesta del Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare un'Assemblea allo scopo.
- 2) Il Collegio dei Garanti dura in carica 3 anni. Qualora, a causa di intervenute dimissioni, non fosse più possibile garantire il minimo numero dei componenti, decade anticipatamente. In tal caso è facoltà del Consiglio Direttivo prorogare la validità del Collegio fino alla prima Assemblea utile, che deve provvedere a nuove elezioni del Collegio, o a convocare un'Assemblea allo scopo.
- 3) L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di non procedere all'elezione del Collegio dei Garanti, ma non di provvedere alla sua decadenza se non nei casi contemplati ai commi precedenti
- 4) I componenti del Collegio dei Garanti possono essere scelti fra i non aderenti all'Associazione, ma si obbligano a rispettare i vincoli che devono essere osservati dai Soci, pena la decadenza dal ruolo decretata dal Presidente e la successiva ineleggibilità per almeno 5 anni a partire dal decreto di decadenza.

Art.11 (Collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico)

- 1) Il Presidente del Collegio dei Revisori lo rappresenta in Assemblea limitatamente alla presentazione della "Relazione di Verifica del Rendiconto Economico e della Relazione Consuntiva"
- 2) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di convocazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non di voto
- 3) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o un suo membro da questi delegato, può chiedere in qualsiasi momento al Tesoriere verifica dello stato economico e della documentazione relativa.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti può irrorare ammonizioni al Consiglio Direttivo in forma scritta. Le ammonizioni devono essere rese accessibili ai soci; devono altresì essere lette e verbalizzate in Assemblea contestualmente alla Relazione di Verifica di cui in 11.1.
- 5) Le dimissioni di un Revisore dei Conti hanno valore dalla riunione di Consiglio Direttivo che le verbalizza. Il Consiglio Direttivo, qualora l'elezione del Collegio fosse avvenuta per scrutinio segreto e siano disponibili candidati non eletti, ha l'obbligo di convocarli in ordine decrescente di voti ottenuti e verificare l'accettazione della surroga. Qualora non fosse stato possibile procedere in tal modo, o dove il procedimento non avesse determinato sufficienti possibilità di reintegro dei componenti del Collegio, il Consiglio ha obbligo di convocare un'Assemblea elettiva per provvedere a reintegrare la vacanza entro e non oltre i 30 giorni che precedono la prima Assemblea Ordinaria che discute il bilancio, per

consentire ai nuovi eletti la visione del Bilancio stesso come nelle previsioni dell'Art. 14 comma 2 dello Statuto. Ove non ne sussistano i termini, deve invece iscrivere la nuova elezione all'Ordine del Giorno dell'Assemblea stessa; in tal caso la relazione del Collegio riporterà che la relazione non è stata redatta dai nuovi eletti.

- 6) L'Assemblea ha comunque facoltà di deliberare la riduzione del numero dei Revisori, limitatamente a quanto necessario per rimediare alla vacanza, nel rispetto del numero minimo di Revisori espresso dallo Statuto e della procedura descritta in 7.9; allo stesso fine, e solo in questo caso, il Consiglio Direttivo può diminuire il numero dei membri del Collegio purché la sua elezione sia da considerabile di propria competenza.

Art. 12 (Vincoli e gratuità delle cariche)

- 1) Ai fini della rieleggibilità, per mandato si intende il periodo intercorrente fra due elezioni successive, anche se di durata minore di tre anni.
- 2) Esauriti i due mandati consecutivi, Presidenti, Segretario e Tesoriere non possono ricoprire lo stesso ruolo per almeno 3 anni, indipendentemente dal numero di mandati intercorrenti in tale periodo.
- 3) L'Associazione può disporre di beni mobili e immobili in funzione esclusiva del loro uso diretto per le finalità dell'Associazione.
- 4) Non è consentita l'alienazione di beni dell'Associazione a favore di chiunque, Socio o non Socio, se non quanto previsto dalle leggi vigenti a seguito dello scioglimento dell'Associazione stessa.
- 5) Il recupero delle spese sostenute a nome dell'Associazione è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo; ha natura straordinaria e non può assumere carattere di retribuzione indiretta delle prestazioni erogate dai soci.
- 6) E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il ricorso a prestazioni a titolo oneroso, qualora costretto dalla loro particolarità o dal livello di professionalità richiesta per un progetto. In tali occasioni il Consiglio Direttivo si obbliga a compensarne l'impegno economico sollecitando l'erogazione di contributi agli enti locali o partecipando a bandi, e individuando sempre e comunque la finalizzazione delle somme percepite.
- 7) E' facoltà del Consiglio Direttivo stipulare convenzioni o partecipare a bandi per la realizzazione di progetti, qualora l'erogazione dei corrispettivi relativi costituisca esclusivamente il recupero delle spese comunque sostenute dall'Associazione stessa. Nel caso siano stipulate convenzioni, i rapporti con gli enti saranno disciplinati dalle convenzioni stesse, dalle quali dovranno risultare dettagliatamente compiti, oneri e spettanze di tutte le parti contraenti per i progetti in essere. Il coinvolgimento operativo e gestionale dell'Associazione nei progetti non potrà sussistere al di fuori di quanto stabilito da tali convenzioni, e comunque laddove non corrispondente alle finalità dell'Associazione.
- 8) La qualifica di Socio, così come ogni altra carica associativa, non comporta il versamento di quote né periodiche né occasionali, salvo quanto stabilito all'Art. 5 dello Statuto.; eventuali contributi economici effettuati da Soci sono equiparati ad oblazioni e non possono mai comportare o accompagnare l'attribuzione di cariche associative.
- 9) L'Associazione preserva il proprio carattere solidaristico e la fruibilità dei propri servizi garantendone la gratuità, o richiedendo per essi un riconoscimento simbolico, comunque libero; non corrisponde, perciò, forme di compenso ai prestatori d'opera se non derivanti da contributi pubblici o privati ricevuti e finalizzati alla loro attività. I soci possono contribuire a copertura dei costi a titolo personale e riservatamente, senza esserne vincolati, a meno dei casi previsti dalla legge.
- 10) Oblazioni e contributi di enti pubblici e privati sono accettati garantendo l'autonomia decisionale e operativa dell'Associazione. E' fatto obbligo al Presidente di denunciare, secondo le possibilità di legge, ogni tentativo di violazione dell'autonomia e di compromissione dell'operatività dell'Associazione, il cui nascondimento non può essere deliberato o esercitato da alcuno dei suoi organi. L'omissione dalla pubblica denuncia di tali atti costituisce causa di decadimento dalla carica di Presidente e il rinvio dello stesso alla decisione del Consiglio Direttivo, che ne può decretare l'espulsione con la stessa procedura prevista all'art. 3.13 per i Soci.

- 11) Sottoscrizioni dei Soci ed iniziative di autofinanziamento sono deliberate dall'Assemblea Ordinaria o Straordinaria a maggioranza definita all'Art. 7.10 dello Statuto, su proposta di uno o più Soci
- 12) Tutte le entrate devono essere vincolate a destinazione nella prima redazione utile del Bilancio di Previsione, dove non lo fossero già state al momento della loro disponibilità

Art. 14 (Esercizio sociale bilancio)

- 1) La redazione dei Bilanci, la loro trasmissione al Collegio dei Revisori e la presentazione in Assemblea sono compiti del Tesoriere.
- 2) La redazione dei bilanci e la tenuta della documentazione contabile devono rispettare la normativa fiscale che si applica all'Associazione e le previsioni dell'Art. 14 comma 3 dello statuto.
- 3) I Bilanci devono essere consegnati agli enti pubblici nei tempi e secondo le modalità da essi richiesti, anche in funzione della conservazione dell'appartenenza dell'Associazione negli albi e nei registri da essi gestiti.

Art. 15 (Scioglimento dell'Associazione)

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci (in forma Straordinaria) secondo il quorum definito dall'Art. 15 comma 2 dello Statuto. L'Assemblea che respinge una mozione di scioglimento deve provvedere al rinnovo delle cariche obbligatoriamente e contestualmente, o comunque entro 30 giorni per mezzo di ulteriore Assemblea regolarmente convocata, pena la conferma inappellabile dello scioglimento.
- 2) Lo scioglimento decretato dal venir meno del minimo numero di candidati necessari alla costituzione del Consiglio Direttivo, come descritto in 7.8, non ricade nelle prescrizioni di cui nel comma precedente.